



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 252 DEL 20/10/2025

Settore proponente: SETTORE TERZO - UFFICIO TECNICO

OGGETTO: ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA FINO AL 30/04/2026

Il Sindaco

PREMESSO CHE:

il traffico veicolare, unitamente alle altre fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc. è una delle principali cause della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio, che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;

tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21/05/2008 relativa alla "*Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti, nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10/11/2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

PRESO ATTO CHE:

la Regione Veneto con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18/04/2016 ha approvato il "*Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera*" (P.R.T.R.A.) e con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 ha approvato il "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Tale Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

le modalità di valutazione dei livelli di allerta di PM₁₀ sono effettuate considerando i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM₁₀ misurati fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del PM₁₀, attivando tempestivamente le misure emergenziali al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM₁₀ ;

l'attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione effettuata da A.R.P.A.V. ed è modulata su tre gradi di allerta per il PM₁₀ sulla base del numero di giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 µg/m³ secondo il seguente schema:

- *LIVELLO VERDE*, nessuna allerta quando il numero di giorni è inferiore a 4;
- *LIVELLO ARANCIO*, primo grado di allerta quando il numero di giorni è almeno pari a 4;
- *LIVELLO ROSSO*, secondo grado di allerta quando il numero di giorni è almeno pari a 10;
- rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero;

con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Montecchio Maggiore risulta ora inserito nella zona "IT0520 - Agglomerato di Vicenza" nell'ambito del P.R.T.R.A.;

il D.L. 121 del 12/09/2023, convertito con modifiche dalla L. 155 del 06/11/2023, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 10/11/2020 per i superamenti di PM₁₀, ha imposto alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di provvedere, "entro dodici mesi dall'approvazione del decreto legge stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti";

nel frattempo il 14/10/2024 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato in via definitiva la nuova Direttiva per la qualità dell'aria (UE 2024/2881), vigente dal 10/10/2024, la quale stabilisce il rispetto entro il 2030 di limiti significativamente più severi di quelli attuali (ex Direttiva 2008/50/CE);

la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 377 del 15/04/2025 (pubblicata sul BUR n. 56 del 29/04/2025), ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica V.A.S.;

tale aggiornamento di Piano si propone come strumento che, in continuità con il Piano del 2016, individua le ulteriori misure necessarie per il rispetto dei valori di qualità dell'aria vigenti che costituiscono inoltre il presupposto per il futuro adeguamento ai nuovi standard di qualità dell'aria più sfidanti, ed include pertanto, in maniera organica, tutte le misure previste dai provvedimenti



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

successivi all'approvazione dell'ultimo piano, comprese quelle della D.G.R.V. n. 238/2011 e s.m.i., rendendole strutturali all'interno del Piano stesso;

la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 1005 del 02/09/2025 (pubblicata sul BUR n. 119 del 05/09/2025), in recepimento delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 21/05/2025 n. 73, convertito con la L. 18/07/2025 n. 105, ha disposto il differimento al 01/10/2026 dell'entrata in vigore della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture di categoria M1 e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5";

la Regione Veneto con successiva nota prot.n. 459766 del 16/09/2025, giunta dalla Provincia di Vicenza con lettera prot.n. 43709 del 23/09/2025, registrata agli atti comunali in pari data al prot.n. 31761, ha chiarito che: <<[...] per un'omogenea applicazione sul territorio delle misure strutturali di limitazione della circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", il differimento a 1° ottobre 2026 deve intendersi riferito a tutti i veicoli di categoria M>>;

CONSIDERATO che, per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso, è necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi, al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

VISTI E RICHIAMATI in via principale e senza pretesa di esaustività:

- l'art. 33 della L.R. 16/04/1985 n. 33 *"Norme per la tutela dell'ambiente"* e successive modifiche e integrazioni;
- gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 *"Nuovo Codice della Strada"* e relativo Regolamento;
- il D.M. Sanità 05/09/1994;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30/06/1999 n. 2708/99/SIAR *"Attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21/04/1999 n. 163 per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26/11/2004 n. 3748, come modificata dalla successiva Delibera di Giunta Regionale 11/04/2006 n. 963, il cui nuovo punto 2) recita: *"i veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale"*;
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- il D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 *"Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM₁₀);
- il D.P.R. 16/04/2013 n. 74 *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192"*, in particolare l'art. 5 comma 1, e quanto previsto dall'art. 17 co. 4 del D.Lgs. 10/06/2020 n. 48;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

- la Deliberazione di Giunta Regionale 10/02/2015 n. 122 recante *"indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006"*;
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione 18/04/2016 n. 90 e successive modifiche ed aggiornamenti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 06/06/2017 n. 836 di approvazione del *"Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano"*;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 07/11/2017 n. 186 *"Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 15/04/2025 (pubblicata sul BUR n. 56 del 29/04/2025) di approvazione dell'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1005 del 02/09/2025 (pubblicata sul BUR n. 119 del 05/09/2025) di recepimento delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 21/05/2025 n. 73, convertito con la L. 18/07/2025 n. 105;
- la nota della Regione Veneto prot.n. 459766 del 16/09/2025 di precisazione in merito al differimento al 01/10/2026 delle limitazioni alla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5";
- l'art. 18 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e Rurale;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;
- lo Statuto del Comune di Montecchio Maggiore, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 27/10/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 35;

VALUTATI gli esiti del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) del 16/09/2025 e le proposte discusse in detta sede indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;

FATTE PROPRIE le note provinciali:

- prot.n. 42948 del 18/09/2025, registrata agli atti comunali in pari data al prot.n. 31312, con cui sono stati trasmessi il verbale della seduta del T.T.Z. del 16/09/2025 e la documentazione tecnica di indirizzo nella stesura del presente provvedimento, aggiornata nel suo contenuto con successiva nota provinciale prot.n. 43709 del 23/09/2025, recepita agli atti comunali in pari data al prot.n. 31761;
- prot.n. 46724 del 08/10/2025, registrata agli atti comunali in pari data al prot.n. 33858, di trasmissione dei chiarimenti regionali in merito all'azione E.7.a dell'Appendice I al P.R.T.R.A. (Regolamentazione falò tradizionali, barbecue e fuochi d'artificio), trasfusi nella lettera prot.n. 535301 del 06/10/2025;

RITENUTO di omettere la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i., data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato a produrre i suoi effetti;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

RIMARCATO che il presente provvedimento interviene in ragione dell'appartenenza del territorio comunale alla zona "IT0520 Agglomerato Vicenza" nell'ambito del P.R.T.R.A., da cui scaturiscono in capo al Comune di Montecchio Maggiore obblighi, impegni e necessità di attuazione delle misure regionali e provinciali – a loro volta di derivazione nazionale e comunitaria - declinate all'Ente Locale per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

alla collettività

l'istituzione dei seguenti obblighi e divieti

dalla data del presente provvedimento fino al 30/04/2026 compreso:

A) – DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI ALTO-EMISSIVI E MEZZI DI CUI AGLI ARTT. 57-58 DEL CODICE DELLA STRADA IN BASE ALLE CONDIZIONI DI ALLERTA PM10 (AZIONI OPERATIVE T.3.a E T.3.c)

A1) il divieto di circolazione – per la parte di territorio comunale evidenziato in colore rosso nella planimetria Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della presente ordinanza - secondo la seguente articolazione:

A1a) in assenza di allerta (LIVELLO VERDE) dalle ore 8,30 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, per i seguenti veicoli:

A1aa) autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali categoria N (N1, N2, N3), ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", esclusi quelli adibiti al trasporto di linea o utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento) o utilizzati per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" o per i quali il proprietario abbia aderito al progetto MoVe In, classificati:

- **"EURO 0" ed "EURO 1" ALIMENTATI A BENZINA, GPL, METANO, GPL/BENZINA o METANO/BENZINA o DIESEL, GPL/DIESEL o METANO/DIESEL;**
- **"EURO 0", "EURO 1", "EURO 2", "EURO 3" ed "EURO 4" ALIMENTATI A DIESEL;**



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

A1ab) ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e), come individuati dagli artt. 52-53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. “*Nuovo Codice della Strada*”, non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 01/01/2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5;

A1ac) ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e), come individuati dagli artt. 52-53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. “*Nuovo Codice della Strada*”, classificati “EURO 0”.

Gli obblighi si riferiscono esclusivamente ai mezzi in movimento.

I parcheggi pubblici posti lungo le strade non interdette alla circolazione, anche qualora non espressamente rappresentati nella planimetria Allegato 1, restano comunque liberamente utilizzabili.

A1b) **al primo livello di allerta (LIVELLO ARANCIO)** e **al secondo livello di allerta (LIVELLO ROSSO)** dalle ore 8,30 alle ore 18,30, tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, per i seguenti veicoli:

A1ba) autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali categoria N (N1, N2, N3), ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “*Nuovo Codice della Strada*”, esclusi quelli adibiti al trasporto di linea o utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento) o utilizzati per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “*Nuovo Codice della Strada*”, classificati:

- “EURO 0”, “EURO 1” ed “EURO 2” ALIMENTATI A BENZINA, GPL, METANO, GPL/BENZINA o METANO/BENZINA o DIESEL, GPL/DIESEL o METANO/DIESEL;
- “EURO 0”, “EURO 1”, “EURO 2”, “EURO 3”, “EURO 4” ed “EURO 5” ALIMENTATI A DIESEL;

A1bb) ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e), come individuati dagli artt. 52-53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. “*Nuovo Codice della Strada*”, non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 01/01/2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5;

A1bc) ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e), come individuati dagli artt. 52-53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. “*Nuovo Codice della Strada*”, classificati “EURO 0” ed “EURO 1”;

Gli obblighi si riferiscono esclusivamente ai mezzi in movimento.



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

I parcheggi pubblici posti lungo le strade non interdette alla circolazione, anche qualora non espressamente rappresentati nella planimetria Allegato 1, restano comunque liberamente utilizzabili.

- A2) al secondo livello di allerta (LIVELLO ROSSO) PROLUNGATO (DUE BOLLETTINI SUCCESSIVI)**, il divieto di circolazione ed uso dei mezzi di cui agli artt. 57-58 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” (macchine operatrici, mezzi agricoli, macchine industriali) con motori non conformi almeno allo Stage III, esteso all'intero territorio comunale.

Gli obblighi si riferiscono esclusivamente ai mezzi in movimento.

I parcheggi pubblici posti lungo le strade non interdette alla circolazione, anche qualora non espressamente rappresentati nella planimetria Allegato 1, restano comunque liberamente utilizzabili;

- A3) il divieto in tutto il territorio comunale di mantenere acceso il motore:**

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

**B) – DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI,
DIVIETO E LIMITAZIONE DI FALO' TRADIZIONALI, BARBECUE E
FUOCHI D'ARTIFICIO
(AZIONI OPERATIVE AG.1.a E E.7.a)**

In tutto il territorio comunale è fatto divieto di:

- B1) procedere all'abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali (Azione Operativa AG.1.a)**, invitando i cittadini ad utilizzare - per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, foglie, sfalci d'erba, potature di alberi e siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini – mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione i servizi offerti da Agno Chiampo Ambiente s.r.l., quale gestore del servizio di igiene urbana, e a valutare, tra le altre possibilità, la cippatura del materiale. Sono fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs. 19/2021);

- B2) realizzare falò rituali (Azione Operativa E.7.a).**

In deroga a tale divieto generalizzato sono consentiti - se effettuati **in assenza di allerta (LIVELLO VERDE)** ed in assenza di provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 10 comma 1 del D.L. 13/06/2023 n. 69 – non più di 2 (due) eventi (complessivi, tra falò e fuochi



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

d'artificio) promossi o autorizzati dal Comune di Montecchio Maggiore, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali con i seguenti obblighi:

B2a) limitare le dimensioni della pira entro i 4 (quattro) metri di altezza massima ed i 3 (tre) metri di diametro alla base;

B2b) utilizzare biomassa correttamente stagionata mantenuta il più possibile secca e asciutta, legna naturale (non verniciata e non trattata con solventi e simili) e priva di altri materiali, quali foglie, residui vegetali verdi, tessuti, imballaggi o plastica;

B2c) adottare le seguenti misure di contenimento dei rischi e delle emissioni:

- posizionarli lontani da siepi, alberi, fienili, abitazioni, garage, tende, gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile;
- non utilizzare benzina, gas o altri combustibili;
- rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza e antincendio, tra cui il D.M. 261/96, la nota del Ministero dell'Interno del 28/07/2017 e del 18/07/2018;
- garantire la possibilità di accesso e la sosta dei mezzi di soccorso nelle immediate vicinanze;
- garantire vie di esodo in caso di necessità;
- spegnerli con acqua entro un'ora dall'accensione, con smontaggio e smaltimento dei residui entro il giorno successivo;
- smaltire il materiale rimasto in impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi;

B3) effettuare manifestazioni utilizzando fuochi d'artificio classificati come F2, F3 ed F4, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 123/2015 (Azione Operativa E.7.a).

In deroga a tale divieto generalizzato sono consentiti - se effettuati in assenza di allerta (LIVELLO VERDE) ed in assenza di provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 10 comma 1 del D.L. 13/06/2023 n. 69 – non più di 2 (due) eventi (complessivi, tra falò e fuochi d'artificio) promossi o autorizzati dal Comune di Montecchio Maggiore, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali;

[NOTA ESPLICATIVA DI AUSILIO:

i fuochi d'artificio classificati F1 sono sempre ammessi; quelli classificati F2, F3, F4 sono vietati in condizioni emergenziali di allerta (LIVELLO ARANCIO o LIVELLO ROSSO) ed ammessi in assenza di allerta (LIVELLO VERDE) nel limite dei due eventi complessivi, qualora promossi o autorizzati dal Comune di Montecchio Maggiore in occasione di festeggiamenti tradizionali.

CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHI D'ARTIFICIO ex art. 3 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 123/2015, nella versione alla data del presente provvedimento:

<<Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie:

a) fuochi d'artificio:

- 1) categoria F1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;*
- 2) categoria F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio e un basso livello di rumorosità e che sono destinati ad usati al di fuori di edifici in spazi confinati;*
- 3) categoria F3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;*



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

4) categoria F4: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali "fuochi d'artificio professionali" e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana. [...] >>]

B4) effettuare *barbecue* afferenti ad attività di ristorazione / rosticceria utilizzando combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) (Azione Operativa E.7.a) **al primo livello di allerta (LIVELLO ARANCIO) e **al secondo livello di allerta (LIVELLO ROSSO)**.**

Sono esclusi dal divieto i *barbecue* non afferenti ad attività di ristorazione / rosticceria (svolti da privati cittadini) o non alimentati da combustibile solido (*barbecue* a gas).

[NOTA ESPLICATIVA DI AUSILIO:

Per "*barbecue*" si intende "l'apparecchiatura fissa o portatile con griglia, utilizzata per la cottura dei cibi **all'aperto**". Per questa ragione il divieto si applica ai *barbecue* situati all'esterno dei locali e solo nel caso in cui siano alimentati a biomassa solida (sono dunque esclusi, per esempio, i *barbecue* a gas). Sono inoltre esclusi da tale divieto i *barbecue* non afferenti ad attività economiche ovvero quelli preparati da privati cittadini]

C) – LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DELLE TEMPERATURE IN AMBIENTE INTERNO

(AZIONE OPERATIVA E.3.a)

E DIVIETO DI UTILIZZO DI APPARECCHI CIVILI ALTO-EMISSIVI ALIMENTATI A BIOMASSE LEGNOSE

(AZIONE OPERATIVA E.1.a)

In tutto il territorio comunale sono istituiti i seguenti obblighi e divieti:

C1) obbligo, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica "E" – fatte salve le eccezioni alla durata giornaliera di attivazione di cui all'art. 4 comma 6 del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 e s.m.i. - , di non superare il limite massimo per le temperature medie misurato ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.P.R.:

C1a) 19°C (+2°C di tolleranza) **in assenza di allerta (LIVELLO VERDE) per gli edifici classificati, in base all'art. 3 del D.P.R. 412/1993, con le sigle:**

- E.1-residenza e assimilabili;
- E.2-uffici e assimilabili;
- E.4-attività ricreative e assimilabili;
- E.5-attività commerciali e assimilabili;
- E.6-attività sportive;
- E.7-edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.

Sono fatte salve le eccezioni previste dall'art. 4 comma 5 del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 per le seguenti categorie di edifici:



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

- a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

C1b) 17°C (+2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati in base all'art. 3 del D.P.R. 412/1993 con la sigla E.8, fatti salvi, ai sensi dell'art. 4 comma 5 lett. e) del D.P.R. 16/04/2013 n. 74, i casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

C1c) 18°C (+2°C di tolleranza) al primo livello di allerta (LIVELLO ARANCIO) e al secondo livello di allerta (LIVELLO ROSSO) per gli edifici di cui al precedente punto C1a) e con le medesime eccezioni ivi previste;

C2) divieto di utilizzare generatori di calore e stufe alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che, in base alla classificazione ambientale introdotta con il D.M. 07/11/2017 n. 186, non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:

C2a) 3 STELLE in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);

C2b) 4 STELLE in caso di primo livello di allerta (LIVELLO ARANCIO) e di secondo livello di allerta (LIVELLO ROSSO): per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso;

D) - OBBLIGO DI UTILIZZO DI PELLETT CERTIFICATO IN CLASSE A1 IN GENERATORI DI POTENZA TERMICA NOMINALE FINO A 35 KW

(AZIONE OPERATIVA E.3.d)

E OBBLIGO DI CHIUSURA DELLE PORTE DEGLI EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI E DEGLI EDIFICI CON ACCESSO AL PUBBLICO PER EVITARE LE DISPERSIONI ENERGETICHE

(AZIONE OPERATIVA E.3.b)

In tutto il territorio comunale è fatto obbligo di:

D1) utilizzare pellet certificato di classe A1, secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2, nei generatori di potenza termica nominale fino a 35 KW;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

D2) chiudere le porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili, dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico e, in particolare, con riferimento alla classificazione degli edifici di cui all'art. 3 del D.P.R. 26/08/1993 n. 412, delle seguenti categorie di edifici: E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8.

Eventuali deroghe sono consentite in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia pari a quella della chiusura delle porte, avendo sempre presente la necessità di un approccio sostenibile anche dal punto di vista dei consumi;

E) - EFFICACIA DELLE MISURE RELATIVE AI LIVELLI DI ALLERTA ARANCIO E ROSSO (1° E 2°)

il presente provvedimento, per quanto attiene ai punti A1b), A2), C1c) e C2b), diverrà efficace ad avvenuta pubblicazione nel sito web di A.R.P.A.V. <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10> (con collegamento reso disponibile per comodità anche nel sito web comunale) del *“Bollettino livelli di allerta PM₁₀”* in cui è riportato il raggiungimento del **primo livello di allerta (LIVELLO ARANCIO)** o del **secondo livello di allerta (LIVELLO ROSSO)**

Ci si riserva eventuali ulteriori forme di comunicazione e divulgazione degli avvisi alla cittadinanza;

DISPONE

F) – DOMENICHE ECOLOGICHE

l'istituzione delle *“Domeniche ecologiche”* mensili nelle giornate del 26/10/2025, 30/11/2025, 14/12/2025, 25/01/2026, 22/02/2026, 29/03/2026 e 26/04/2026 – con riserva di apporto di modifiche / differimenti di date – che si svolgeranno indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, durante le quali:

ORDINA

alla collettività

dalla data del presente provvedimento **fino al 30/04/2026 compreso:**

F1) il divieto di circolazione – per la parte di territorio comunale evidenziato in colore rosso nella planimetria *Allegato 1* facente parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza - dalle ore 8,30 alle ore 18,30 ai mezzi di trasporto di cui al soprastante punto A1b) con le esclusioni ivi previste.

Sono inclusi nel divieto di circolazione anche i veicoli aderenti al progetto MoVe In.

Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione i veicoli elettrici.

Nelle indette *“Domeniche ecologiche”* le succitate misure prevalgono sulle corrispondenti misure di cui agli effettivi livelli di allerta rilevati da A.R.P.A.V. nelle giornate in questione.

Gli obblighi si riferiscono esclusivamente ai mezzi in movimento.



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

I parcheggi pubblici posti lungo le strade non interdette alla circolazione, anche qualora non espressamente rappresentati nella planimetria Allegato 1, restano comunque liberamente utilizzabili;

RITENUTO OPPORTUNO

per uniformità a quanto previsto con l'Ordinanza Sindacale n. 667 del 30/09/2025 emessa dal Comune di Vicenza, quale Capoluogo di Provincia del Veneto, componente del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza C.I.S. e appartenente – parimenti al Comune di Montecchio Maggiore - alla zona “*IT0520 - Agglomerato di Vicenza*” nell’ambito del P.R.T.R.A.:

prevedere, pur nel rispetto delle esigenze di tutela della salute pubblica e della qualità dell'aria, deroghe circoscritte e puntualmente motivate alle limitazioni della circolazione, al fine di ottemperare l'interesse generale alla riduzione delle emissioni con altri diritti costituzionalmente garantiti e con esigenze non differibili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la continuità dei servizi pubblici essenziali e delle attività di soccorso;
- il diritto alla salute, al lavoro e all'istruzione;
- la libertà di culto e lo svolgimento di cerimonie civili e religiose;
- l'assistenza alle persone fragili;
- la necessità di garantire la logistica commerciale e dei mercati;
- il regolare svolgimento di attività economiche, sportive e cantieristiche;
- la promozione di pratiche virtuose di mobilità sostenibile come il *car-pooling* e l'intermodalità con i servizi di trasporto pubblico;

introdurre pertanto un elenco di eccezioni specifiche, numerate da 1 a 18 e contrassegnate dalla lettera a) alla lettera m), le quali – per le loro caratteristiche e condizioni di applicazione – non pregiudicano in modo significativo l'efficacia delle misure di limitazione del traffico, consentendo al tempo stesso il soddisfacimento di bisogni essenziali e il funzionamento ordinato della vita cittadina;

considerato che:

- i veicoli ricompresi nell'elenco sottoriportato al *punto 1* si riferiscono a mezzi elettrici e a emissione zero, per cui come tali esclusi dalla limitazione alla circolazione (v. P.R.T.R.A. - Appendice I - Schede delle misure di Piano – Azione Operativa T.3.a), in quanto non inquinanti;
- i veicoli *dal punto 2 al punto 7* sono mezzi in uso per finalità di tipo pubblico o sociale e che pertanto occorre garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali, di sicurezza, soccorso ed emergenza, non suscettibili di interruzione;
- i veicoli di cui ai *punti 8 e 9* sono utilizzati per il trasporto di persone che devono recarsi presso strutture sanitarie pubbliche o private per visite, cure ed analisi programmate, nonché in situazioni di urgenza, ivi compresi i donatori di sangue, e che tali spostamenti rispondono al diritto costituzionale alla salute e non sono differibili;
- i veicoli di cui al *punto 10* sono adibiti al servizio di persone con disabilità o affette da gravi patologie documentate, comprese quelle sottoposte a terapie indifferibili o a trapianto d'organo, nonché di persone impegnate in attività di assistenza a soggetti non autosufficienti, per cui occorre



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

garantire il diritto alla mobilità delle fasce più fragili della popolazione, in attuazione dei principi di uguaglianza sostanziale e di inclusione sociale;

- i veicoli di cui al *punto 11* sono destinati al trasporto di pasti confezionati per mense, comunità e servizio pasti a domicilio, per cui è necessario assicurare la continuità di tali servizi alimentari a favore di soggetti fragili o collettività;
- i veicoli di cui al *punto 12* effettuano servizi di *car-pooling* con almeno tre persone a bordo, per cui è opportuno incentivare forme di mobilità sostenibile collettiva che riducono il numero complessivo di veicoli in circolazione e le relative emissioni;
- i veicoli di cui al *punto 13* appartengono ad operatori del mercato collocati nell'area interdetta, per cui è necessario consentire l'approvvigionamento delle aree mercatali;
- i veicoli di cui al *punto 14*, di potenza inferiore o uguale a 80 KW, sono condotti da proprietari che hanno compiuto il 70° anno di età e che, per ragioni anagrafiche, possono incontrare difficoltà ad utilizzare il trasporto pubblico, e che la limitazione a veicoli di bassa potenza riduce l'impatto emissivo complessivo;
- i veicoli di cui al *punto 15*, di potenza inferiore o uguale a 80 KW, condotti dai proprietari con attestazione ISEE familiare inferiore a € 16.700,00, sono autorizzati nei soli periodi di livello verde e arancio, in quanto l'esclusione totale di tali categorie inciderebbe in maniera sproporzionata sulle famiglie economicamente svantaggiate, limitandone fortemente la mobilità quotidiana, per cui è necessario temperare gli obiettivi ambientali con il principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, tutelando in via prioritaria i soggetti con minore capacità economica;
- i veicoli di cui al *punto 16*, ossia i veicoli commerciali alimentati a diesel classificati EURO 3 ed EURO 4, sono autorizzati esclusivamente alle attività di carico e scarico merci nelle fasce orarie 8,30h-11,00h e 15,00h-17,00h e nei soli periodi di livello verde o arancio, al fine di temperare l'esigenza di riduzione delle emissioni con la necessità di garantire la continuità delle attività commerciali e di approvvigionamento della Città, evitando danni economici e logistici alle imprese, e subordinando l'eccezione all'esibizione di idonea documentazione di trasporto o consegna;
- i veicoli di cui al *punto 17*, ossia i carri allegorici, gli spettacoli viaggianti, le attrazioni itineranti e relativi mezzi al seguito, provenienti anche da paesi fuori regione, attengono ad eventi limitati e sporadici nella loro frequenza di svolgimento nel corso di vigenza della presente Ordinanza, il cui divieto di circolazione dei mezzi comporterebbe comunque ai gestori / organizzatori significativi danni economici e compressioni del diritto al lavoro, per cui si rende opportuno garantire la continuità degli eventi inseriti nella programmazione comunale, costituenti peraltro forme di vitalità, aggregazione comunitaria ed attrattività della Città;
- i mezzi di cui al *punto 18* si riferiscono a situazioni eccezionali ed impreviste che dovessero insorgere nel corso di vigenza della presente Ordinanza, da vagliare a cura delle Autorità preposte, temperando l'interesse pubblico alla qualità dell'aria con i relativi principi costituzionali riconosciuti e garantiti dal legislatore ad ogni singolo individuo;
- i veicoli di cui alla *lettera a)* sono mezzi in uso per finalità di tipo pubblico o sociale e che pertanto occorre garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali, di sicurezza, soccorso ed emergenza, non suscettibili di interruzione;
- i veicoli di cui alle *lettere b) e c)* sono utilizzati per cerimonie nuziali, funebri o altre ricorrenze religiose, per cui occorre tener conto della libertà religiosa e del diritto a svolgere unioni civili e religiose fondamentali per la vita della comunità;
- i veicoli di cui alla *lettera d)* sono utilizzati per accompagnare o prelevare passeggeri presso



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

stazioni ferroviarie, fermate S.V.T., porti ed aeroporti, favorendo così l'interscambio modale e l'utilizzo dei trasporti pubblici e collettivi che riducono il numero complessivo di veicoli in circolazione e le relative emissioni;

- i veicoli di cui alla *lettera e)* devono recarsi alla revisione obbligatoria, prescritta dal Codice della Strada, la quale rappresenta un adempimento di legge necessario a garantire la sicurezza stradale;
- i veicoli di cui alla *lettera f)* appartengono ad ospiti di alberghi, strutture ricettive o case di accoglienza situati nell'area soggetta a limitazioni, per cui risulta necessario garantire l'accessibilità alle strutture ricettive e tutelare la continuità economica delle attività turistiche che rivestono anche un ruolo di importanza strategica per l'attrattività della Città;
- i veicoli di cui alla *lettera g)* sono utilizzati per il trasporto di studenti verso asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, limitatamente ai percorsi e fasce orarie strettamente necessari, per cui risulta fondamentale garantire il diritto all'istruzione e l'accessibilità scolastica in assenza di soluzioni alternative di trasporto;
- i veicoli di cui alla *lettera h)* appartengono a società sportive e sono destinati al trasporto collettivo di atleti e di giudici di gara, per cui è necessario garantire lo svolgimento di attività sportive, riconosciute di rilevanza sociale dall'ordinamento nazionale e comunitario;
- i veicoli di cui alla *lettera i)* sono utilizzati da lavoratori residenti o con sede di lavoro all'interno dell'area interdetta, per cui, in assenza di adeguata copertura di trasporto pubblico, risulta necessario consentire la mobilità per percorsi casa-lavoro, in attuazione del diritto al lavoro, con limitazione all'uso dell'autovettura privata al solo tragitto indispensabile;
- i veicoli di cui alla *lettera l)*, ossia i mezzi afferenti ad attività cantieristiche edili o stradali, sono autorizzati esclusivamente nelle fasce orarie 8,30h-11,00h e 15,00h-17,30h e nei soli periodi di livello verde o arancio, con obbligo di attestazione da parte del datore di lavoro o autocertificazione del conducente, in quanto tali spostamenti risultano strettamente necessari per garantire la prosecuzione dei lavori pubblici e privati, la sicurezza nei cantieri e la funzionalità delle infrastrutture, temperando così l'interesse pubblico alla qualità dell'aria con quello alla manutenzione e sviluppo delle opere edilizie e viarie;
- i veicoli di cui alla *lettera m)* sono utilizzati da chi effettua assistenza ai soggetti in isolamento domiciliare fiduciario in caso di riproposizione del virus COVID, sue varianti e/o altre epidemie / pandemie comunque denominate, per cui tali spostamenti rispondono al diritto costituzionale alla salute e non sono differibili;

DISPONE
le seguenti

G) – ESCLUSIONI / ECCEZIONI

dalla data del presente provvedimento fino al 30/04/2026 compreso:

G1) sono esclusi dai punti A1a), A1b) e F1) della presente Ordinanza:

1. i veicoli elettrici e ad emissione zero;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

2. **i veicoli speciali** definiti dall'art. 54 co. 1 lett. f), g) e n) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*" e s.m.i. (esclusione prevista ai sensi dell'Allegato 1 dell'Accordo di Bacino Padano);
3. gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*" e s.m.i.; i veicoli, motoveicoli e ciclomotori dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, con targa **non civile** (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione, si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 138 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*";
4. **i veicoli adibiti a compiti di soccorso**, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, ed i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 5 **gli scuolabus, gli autobus adibiti al servizio pubblico** ed al servizio di Enti, Aziende, Comunità, Scuole e i bus turistici;
6. **i taxi** e le autovetture in servizio di noleggio con conducente;
7. i veicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a **soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità**, di protezione civile o che svolgono servizi manutentivi di emergenza, compresi i veicoli dei soggetti che operano in dipendenza di contratti d'appalto stipulati con gli Enti Locali e/o con le società partecipate; i veicoli degli Enti Locali e delle società partecipate; i veicoli delle Aziende U.L.S.S.; i veicoli di A.R.P.A.V.; i veicoli, motoveicoli e ciclomotori adibiti al servizio postale universale; i veicoli di E.N.E.L.; i veicoli dell'I.P.A.B.; i veicoli degli Istituti di Vigilanza privata; i veicoli blindati destinati al trasporto valori disciplinati dal Decreto del Ministero dei Trasporti 03/02/1998 n. 332; i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale; i veicoli adibiti esclusivamente al **pronto intervento** su impianti essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell'acqua - fognatura - luce - gas - rifiuti, alla gestione delle emergenze degli impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ...); i veicoli dei professionisti incaricati alla sicurezza dei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/2008, solamente per i sopralluoghi aventi carattere di urgenza; i veicoli adibiti al trasporto di derrate/prodotti deperibili, farmaci, prodotti per uso medico, quotidiani e periodici alle edicole e/o ad altri punti di distribuzione/vendita; i veicoli preposti a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell'ambito dell'elencazione di cui all'art. 1, lett. a), b), c), d) ed e) della L. 12/06/1990 n. 146 "*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati*" e s.m.i., compresi i veicoli al servizio dei mezzi d'informazione privata, purché siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto o dotati di certificazione del datore di lavoro;
8. i veicoli utilizzati per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a **visite mediche, cure ed analisi programmate**, nonché per esigenze di urgenze sanitarie da comprovare successivamente con certificato medico;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

9. i veicoli, motoveicoli e ciclomotori in uso a **donatori di sangue** muniti di appuntamento per la donazione;
10. i veicoli adibiti al **servizio di persone con disabilità** (muniti di contrassegno), di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; i veicoli delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, cure, analisi e visite mediche; i veicoli delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non;
11. i veicoli di **trasporto di pasti confezionati** per mense, comunità e servizio pasti a domicilio;
12. i veicoli che effettuano il **car-pooling** ovvero che trasportino almeno tre persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di *mobility management* aziendale;
13. i veicoli al servizio degli **operatori assegnatari di posteggio nei mercati settimanali scoperti** posti all'interno dell'area interdetta, limitatamente alle giornate in cui è in vigore la limitazione della circolazione secondo quanto disposto dal presente provvedimento, con l'invito ad usare i mezzi nella fascia oraria in cui la circolazione è consentita per tutti i veicoli;
14. i veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 KW condotti dai **proprietari che abbiano compiuto il 70° anno di età** limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (Livello verde) e di primo livello di allerta (Livello arancio);
15. i veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 KW condotti dai **proprietari con attestazione ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità, inferiore a Euro 16.700,00, muniti dell'attestato ISEE in corso di validità o di autocertificazione da esibire in caso di accertamento e limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (Livello verde) e di primo livello di allerta (Livello arancio);
16. i veicoli commerciali ad alimentazione diesel, classificati "EURO 3" ed "EURO 4", unicamente per attività di **carico/scarico merci** dalle ore 8,30 alle ore 11,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (Livello verde) e di primo livello di allerta (Livello arancio). I conducenti dovranno esibire documento di trasporto o consegna merce adeguatamente compilato e datato;
17. **i carri allegorici, i veicoli degli spettacoli viaggianti, delle attrazioni itineranti** e relativi mezzi al seguito (caravan, roulottes, ...);
18. **i veicoli, motoveicoli e ciclomotori autorizzati dalle preposte autorità** alla circolazione in deroga alla presente Ordinanza;

G2) sono altresì esclusi dai punti A1a), A1b) e F1) della presente Ordinanza i mezzi di trasporto muniti di autocertificazione, il cui fac-simile è proposto in Allegato 2 al presente provvedimento, per le seguenti casistiche:



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

- a) i veicoli condotti da **farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia**, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima ed un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività;
- b) i veicoli adibiti a **cerimonie** nuziali o funebri, battesimi, comunioni, cresime, ... o di altre cerimonie religiose e relativi veicoli al seguito;
- c) i veicoli dei **sacerdoti e dei ministri del culto** di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero;
- d) i veicoli al servizio di persone che si devono recare alla **stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti S.V.T. s.r.l. o a porti ed aeroporti**, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus in orari in cui non sia disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico;
- e) i veicoli che devono recarsi alla **revisione obbligatoria** (comprovata da documentazione dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata ed al ritorno;
- f) i veicoli degli **ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d'accoglienza, o dei loro accompagnatori**, situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata ed al ritorno dall'albergo, dalla struttura ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza, in possesso della copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione;
- g) i veicoli usati per il **trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado**, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora dopo e la mezz'ora prima l'orario di inizio e fine delle lezioni. Gli accompagnatori devono essere in possesso di autocertificazione, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita da scuola dei bambini e dei ragazzi (si consiglia il *car pooling*);
- h) i veicoli di proprietà di **società sportive** - muniti di chiara identificazione della società sportiva - **per il trasporto collettivo degli atleti, dei direttori e dei giudici di gare sportive** per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti;
- i) i veicoli in uso ai **lavoratori** residenti o con sede di lavoro all'interno dell'area interdetta alla circolazione veicolare nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa-lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico e che durante l'orario di lavoro il veicolo privato rimanga in sosta e non sia utilizzato. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro;
- l) i veicoli afferenti ad **attività cantieristica edile o stradale**, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o mediante compilazione di autocertificazione, indicante la sede e la durata temporale del cantiere, esclusivamente dalle ore 8,30 alle ore 11,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (Livello verde) e di primo livello di allerta (Livello arancio);



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

m) i veicoli in uso a chi effettua **assistenza ai soggetti in isolamento domiciliare fiduciario in caso di riproposizione del virus COVID, sue varianti e/o altre epidemie / pandemie comunque denominate.**

In mancanza di contrassegni distintivi (ad esempio quelli esposti dai medici o dai portatori di handicap), scritte o particolari segni di riconoscimento esterni, applicati alle fiancate della carrozzeria (come specificato al n. 8 del punto G1), tutte le autocertificazioni dovranno essere riposte sul cruscotto / parte frontale del mezzo di trasporto ed esibite a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia stradale che potranno procedere a campione alla verifica della veridicità di quanto sottoscritto nelle autocertificazioni.

L'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del mezzo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito.

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 comma 1 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e s.m.i.;

INVITA

a) la collettività:

- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano, a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti, ad utilizzare per l'alimentazione dei propri veicoli carburante a minor impatto ambientale (GPL, gas metano);
- ad adottare stili di guida morbida, ecocompatibile ed intelligente, ad assicurare una corretta manutenzione del veicolo, con il triplice vantaggio di conseguire la riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di inquinanti in atmosfera ed incrementare la sicurezza sulla strada; ad osservare, ad esempio, le regole, la Guida ed i *“Consigli agli automobilisti”* di cui al D.M. 18/12/2024, riportati quest'ultimi nell'*Allegato 3* al presente provvedimento;
- ad assumere nella quotidianità tutti quei comportamenti spontanei, virtuosi e responsabili, i cui benefici possono contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, al risparmio energetico e al rispetto dell'ambiente circostante, rendendosi parte attiva e consapevole nel processo di cambiamento delle abitudini consumistiche e sovente coltivate in modo ignaro;
- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute e, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, a ridurre il rischio di esposizione:
 - ✓ limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM₁₀;
 - ✓ limitando l'apertura delle finestre soprattutto il mattino e la sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili;
 - ✓ limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
 - ✓ limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);

b) le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

emissione;

- c) **le Imprese** ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;

AVVERTE

la collettività che:

- a) il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche o al verificarsi di particolari situazioni di emergenza;
- b) la classificazione dei veicoli può avvenire tramite:
- le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;
 - visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria ("EURO 0" – "EURO 1" – ecc.) di appartenenza dell'autoveicolo;
- c) la classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal D.M. 07/11/2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- d) **l'Osservatorio Regionale di A.R.P.A.V. emette il "Bollettino livelli di allerta PM₁₀" nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.** Il bollettino aggiornato è direttamente consultabile alla pagina web <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10> ovvero al collegamento inserito per comodità nella pagina web comunale;
- e) ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web provinciale <https://aria.provincia.vicenza.it/>
- f) restano in ogni caso prevalenti le misure più restrittive previste al sussistere la dichiarazione regionale dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
- g) sono fatte salve tutte le eventuali misure ed azioni previste dalle varie Autorità competenti per la gestione – in caso di sua riproposizione - del virus COVID e/o sue varianti;

DISPONE CHE

chiunque viola le disposizioni:

- a) di cui ai punti A1) e relativi sottopunti e A2) del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*" (tali obblighi si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento);
- b) di cui ai punti successivi del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e, qualora ne ricorrano i presupposti, all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme di settore o speciali;

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza;

INCARICA



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

la Polizia Locale dei Castelli a vigilare sulla corretta attuazione della presente Ordinanza e a far osservare quanto contenuto, potenziando i relativi controlli volti al rispetto in particolare del divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali, del divieto e limitazione di falò tradizionali, *barbecue* e fuochi d'artificio di cui al punto B), nonché di irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti trasgressori.

Sono fatti salvi i controlli relativi al rispetto del D.P.R. 412/93 e del D.P.R. 74/2013 eseguiti dalle Autorità competenti;

INFORMA CHE

contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio;

ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è l'Arch. Nadia Giovannini, Responsabile del Servizio Ambiente, e che è possibile prendere visione dei documenti disponibili citati in detta Ordinanza presso l'Ufficio Ambiente nei giorni di apertura al pubblico (martedì – venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30) previo appuntamento;

DISPONE

che il presente provvedimento

sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il periodo di validità dello stesso;

sia notificato a:

> **collettività**, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio;

sia trasmesso ai seguenti soggetti, con l'invito rivolto a ciascuno di essi a divulgarlo ulteriormente ad altri destinatari a loro noti interessati alla conoscenza dell'Ordinanza:

> **Provincia di Vicenza**, con sede in Contrà Gazzolle 1 – 36100 Vicenza VI;

> **Azienda ULSS n. 8 Berica**, con sede in Via IV Novembre 46 – 36100 Vicenza VI;

> **A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Vicenza**, con sede in Via Zamenhof 353-355 – 36100 Vicenza VI;

> **Regione Veneto - Direzione Ambiente**, con sede in Calle Priuli-Cannaregio 99 – 30121 Venezia VE;

> **Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Difesa del Suolo – Unità Organizzativa Forestale – Ufficio di Vicenza**, con sede in Contrà Mure S. Rocco 51 – 36100 Vicenza VI;

> **Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Vicenza**, con sede in Contrà Gazzolle 6/10 – 36100 Vicenza VI;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

- > **Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Montecchio Maggiore**, con sede in Via D'Acquisto – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Comandante della Legione Carabinieri del Veneto - Compagnia di Valdagno**, con sede in Via Sette Martiri 18 – 36078 Valdagno VI;
- > **Regione Carabinieri Forestale "Veneto" – Nucleo di Arzignano**, con sede in Via Po 36 – 36071 Arzignano VI;
- > **Polizia Locale dei Castelli**, con sede in Piazza S. Paolo – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Protezione Civile di Montecchio Maggiore**, con sede in Via del Vigo 3 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Agno Chiampo Ambiente s.r.l.**, con sede in Via Strada Romana 2 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Acque del Chiampo S.p.A. società benefit**, con sede in Via Ferraretta 20 – 36071 Arzignano VI;
- > **S.V.T. Società Vicentina Trasporti s.r.l.** (già F.T.V. Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine S.p.A.), con sede legale in Viale Milano 78 – 36100 Vicenza VI;
- > **Zanconato s.r.l. unipersonale**, con sede in Via Lovato 8 – 36071 Arzignano VI;
- > **Zarantonello Viaggi s.r.l.**, con sede in Viale Trieste 61 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Ascopiave S.p.A.**, in qualità di gestore della rete gas metano, con sede legale in Via Galilei 25/27 – 36066 Sandrigo VI;
- > **AP Reti Gas Vicenza S.p.A.** in qualità di gestore della rete gas metano, con sede in Via Verizzo 1030 – 31053 Pieve di Soligo TV;
- > **E.N.E.L. S.p.A.**, con sede in Via 1° Maggio 1 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Federazione Provinciale Coldiretti di Vicenza**, con sede in Via Zamenhof 697 – 36100 Vicenza VI;
- > **Uffici Comunali**, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati – LORO SEDI;
- > **Ufficio Stampa** – SEDE;
- > **Ufficio Relazioni con il Pubblico** – SEDE;
- > **Ufficio Segreteria del Sindaco** – SEDE.

Allegati: c.s.

...PARISE SILVIO / InfoCamere S.C.p.A.

...



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*

CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Area interdetta alla circolazione

Elenco strade percorribili

- Via Bivio San Vitale
- Via Molinetto
- Via Muriardo
- Via Salita S.S. Trinità (parte)
- Via Veneto (parte)
- Via Ghiotto Renato (parte)
- Viale della Vittoria
- Via Giovanni Meneguzzo (parte)
- Largo Boschetti Vittorio (parte)
- Via Passau
- Via dei Trozi
- Via Lorenzoni
- Via Alcide De Gasperi
- Via San Valentino
- Via Giuliano Ziggotti
- Via Giacomo Matteotti
- Via Tecchio (parte)
- Via Dr. Vittorio Lombardi
- Via Lovara (parte)
- Viale Europa
- Via degli Alberi
- Via del Vigo
- Via Generale Dalla Chiesa
- Via Salvo D'Acquisto
- Via del Lavoro
- Via Nogara
- Largo Don Attilio Pozzan
- Via Battaglia
- Viale della Stazione
- Viale Milano
- Viale Trieste
- Via Bruschi (parte)
- Via Astichello
- Via Alessandro Volta (parte)
- Piazza Don Milani
- Via Melaro
- Via Ponte Guà
- Via Tecchio
- Via Circonvallazione (parte)

Legenda

-  Perimetro zona interdetta alla circolazione
-  Strade percorribili
-  parcheggi: tutti i parcheggi pubblici adiacenti alle strade percorribili
-  Confine comunale

Allegato 1

FAC-SIMILE MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

**AUTOCERTIFICAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE IN COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
IN DEROGA AI PROVVEDIMENTI DI RESTRIZIONE DEL TRAFFICO ADOTTATI CON ORDINANZA**

N. _____ DEL _____ PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE
DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA FINO AL 30/04/2026

Il/La sottoscritto/a _____

☐ Privato - ☐ legale rappresentante della Ditta _____

residente a _____ Prov. _____

alla Via _____ n. civico _____

con sede della Ditta a _____ Prov. _____

alla Via _____ n. civico _____

consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 comma 1 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 titolato *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*

DICHIARA

di utilizzare il mezzo (specificare: autoveicolo / autovettura ...) _____

targato _____

dalle ore _____ alle ore _____ del giorno _____

per recarsi a _____

in Via _____

con partenza da _____

per il seguente motivo:

- ☐ a) i veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima ed un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività;
- ☐ b) i veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri, battesimi, comunioni, cresime, ... o di altre cerimonie religiose e relativi veicoli al seguito;
- ☐ c) i veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero;
- ☐ d) i veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti S.V.T. s.r.l. o a porti ed aeroporti, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus in orari in cui non sia disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico;
- ☐ e) i veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata ed al ritorno;
- ☐ f) i veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d'accoglienza, o dei loro accompagnatori, situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata ed al ritorno dall'albergo, dalla struttura ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza, in possesso della copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione;
- ☐ g) i veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora dopo e la mezz'ora prima l'orario di inizio e fine delle lezioni. Gli accompagnatori devono essere in possesso di autocertificazione, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita da scuola dei bambini e dei ragazzi (si consiglia il car pooling);
- ☐ h) i veicoli di proprietà di società sportive - muniti di chiara identificazione della società sportiva - per il trasporto collettivo degli atleti, dei direttori e dei giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti;
- ☐ i) i veicoli in uso ai lavoratori residenti o con sede di lavoro all'interno dell'area interdetta alla circolazione veicolare nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa-lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico e che durante l'orario di lavoro il veicolo privato rimanga in sosta e non sia utilizzato. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o di dichiarazione del datore di lavoro;
- ☐ l) i veicoli afferenti ad attività cantieristica edile o stradale, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o mediante compilazione di autocertificazione, indicante la sede e la durata temporale del cantiere, esclusivamente dalle ore 8,30 alle ore 11,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (Livello verde) e di primo livello di allerta (Livello arancio);
- ☐ i) veicoli in uso a chi effettua assistenza ai soggetti in isolamento domiciliare fiduciario in caso di riproposizione del virus COVID, sue varianti e/o altre epidemie / pandemie comunque denominate.

Montecchio Maggiore, _____

Firma _____

ATTENZIONE: l'autocertificazione dovrà essere riposta sul cruscotto/parte frontale del mezzo di trasporto ed esibita a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia che potranno procedere a campione alla verifica della veridicità di quanto sottoscritto.

Consigli agli automobilisti per ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO₂ (ECODRIVING)

(a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

Una Guida consapevole nel rispetto delle norme del Codice della strada ed una corretta manutenzione dell'autovettura consentono di ridurre i consumi e le emissioni di CO₂ del 10-15%, migliorando anche la sicurezza sulla strada.

In sintesi, di seguito si riportano alcune indicazioni utili per ridurre i consumi di combustibile, le emissioni di CO₂ e migliorare la sicurezza sulla strada.

Le condizioni del veicolo

- Utilizzare il veicolo ed i suoi dispositivi (es. Start & Stop; cambio automatico, ecc.) secondo le indicazioni fornite dal costruttore del veicolo.
- Curare la manutenzione del veicolo eseguendo i controlli e le registrazioni previste dalla casa costruttrice. In particolare, cambiare l'olio al momento giusto e smaltirlo correttamente.
- Controllare periodicamente la pressione di gonfiaggio degli pneumatici quando quest'ultimi sono freddi, almeno una volta al mese e prima di lunghi percorsi. Pressioni di esercizio troppo basse aumentano significativamente i consumi di carburante in quanto diventa maggiore la resistenza al rotolamento, gli pneumatici sono soggetti ad un'usura più rapida e ad un deterioramento delle prestazioni.
- Variazioni delle dimensioni degli pneumatici, possono alterare le prestazioni originali.
- Utilizzare gli pneumatici invernali solo nelle stagioni in cui le condizioni climatiche li rendono necessari in quanto essi causano un incremento dei consumi di carburante oltre che della rumorosità.
- Non viaggiare in condizioni di carico gravose: il peso del veicolo ed il suo assetto influenzano fortemente i consumi e la stabilità del veicolo. Ricordare che è vietato superare la massa massima complessiva del veicolo indicata nella carta di circolazione (veicolo sovraccarico).
- Togliere portapacchi o portasci dal tetto al termine del loro utilizzo e trasportare nel bagagliaio solo gli oggetti indispensabili mantenendo il veicolo, per quanto possibile, nel proprio stato originale. Questi accessori, infatti, come altre modifiche della carrozzeria originale quali spoiler o deflettori, peggiorano l'aerodinamica del veicolo influenzando negativamente sui consumi di carburante.
- Evitare di viaggiare con i finestrini aperti in quanto ciò determina un effetto negativo sull'aerodinamica del veicolo e, conseguentemente, sui consumi di carburante.

- Utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario. Il lunotto termico del veicolo, i proiettori supplementari, i tergicristalli, la ventola dell'impianto di riscaldamento, assorbono una notevole quantità di corrente, provocando di conseguenza un aumento del consumo di carburante.
- L'utilizzo del climatizzatore incrementa sensibilmente i consumi. Pertanto, quando le condizioni atmosferiche lo consentono, è consigliabile limitarne l'uso ed utilizzare preferibilmente gli aeratori sfruttandone l'orientabilità.

Lo stile di guida

- Dopo l'avviamento del motore è consigliabile partire subito e lentamente, evitando di portare il motore a regimi di rotazione elevati. Non far riscaldare il motore a veicolo fermo, né al regime minimo né a regime elevato: in queste condizioni infatti il motore si scalda più lentamente, aumentando consumi, emissioni ed usura degli organi meccanici.
- Guidare in modo attento e morbido evitando brusche frenate e cambi di marcia inutili.
- Evitare manovre inutili quali colpi di acceleratore quando si è fermi al semaforo o prima di spegnere il motore. Questo tipo di manovre, infatti, provoca un aumento dei consumi e dell'inquinamento.
- Spegnere il motore in caso di sosta o di fermata e, se l'autoveicolo è dotato della opzione Start & Stop, mantenerla attiva nel normale uso.
- Selezione delle marce: seguire le indicazioni del Gear Shift Indicator (indicatore cambio marcia) e, nel caso in cui non sia disponibile, passare il più presto possibile alla marcia più alta (compatibilmente alla regolarità di funzionamento del motore ed alle condizioni di traffico) senza spingere il motore ad elevati regimi sui rapporti intermedi. Utilizzare marce basse ad elevati regimi per ottenere accelerazioni brillanti comporta un sensibile aumento dei consumi, delle emissioni inquinanti e dell'usura del motore.
- Velocità del veicolo: il consumo di carburante aumenta esponenzialmente all'aumentare della velocità. Si rende, pertanto, necessario mantenere una velocità moderata e il più possibile uniforme, evitando frenate e riprese superflue che provocano un incremento del consumo di carburante e delle emissioni. Il mantenimento di un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che precede favorisce un'andatura regolare che può essere realizzato mediante l'utilizzo di sistemi di ausilio alla Guida (ad esempio "cruise control"), qualora presenti.
- Accelerazione: accelerare bruscamente penalizza notevolmente i consumi e le emissioni. Si consiglia, pertanto, qualora le condizioni di marcia lo consentano, di accelerare con gradualità.
- Decelerazione: decelerare, preferibilmente, rilasciando il pedale dell'acceleratore e mantenendo la marcia innestata, facendo attenzione ad evitare il fuori giri per non danneggiare il motore (in questa modalità il motore non consuma combustibile).